

SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r. 115/2002

59 d.p.r.131/1986)



Repubblica italiana  
In nome del popolo italiano  
Tribunale di Milano  
Sezione II civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott.ssa Caterina Macchi

Presidente

Dott.ssa Luisa Vasile

Giudice

Dott. Lorenzo Lentini

Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale

**R.G. 1524/2025 Pre-Liquidazione**

promosso su ricorso depositato in data 20.11.2025

**DA**

BANANA S.A.S. DI FERRARIO ISABELLA & C (P. IVA 07642950963), rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Beretta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Monza (Mb), via Eugenio Spreafico n. 10

**ricorrente**

**NEI CONFRONTI DI**

G23 SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA IN SIGLA G23 SERVIC (C.F. 09921280963), con sede legale in VIA PETRARCA 2/A SENAGO;

resistente contumace

\*\*\*\*\*

**Il Tribunale**

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;





rilevato in fatto che:

- con ricorso depositato in data 20.11.2025 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa G23 SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA IN SIGLA G23 SERVIC;
- fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione, notifica avvenuta in data **25.11.2025**, mediante **notificazione di cancelleria a mezzo PEC**;
- la resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza, sicché il g.d. ha disposto procedersi in contumacia

osserva quanto segue.

- Sussiste la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in **Senago (MI)**, località ricompresa nel circondario di questo Tribunale, e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
- Per ciò che attiene ai parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII. Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da G23 SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, in quanto non risultano depositati bilanci successivamente all'anno 2022 né il debitore, rimasto contumace, ha fornito altri elementi informativi valorizzabili dal Collegio.
- Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI. dal momento che parte ricorrente vanta crediti per circa € **38.000**, portati da titolo giudiziale e che risultano dagli atti altri debiti verso terzi (AGENZIE ENTRATE - RISCOSSIONE) per circa € **50.000**.
- Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.





- È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
  - 1) dall'esito non soddisfacente delle procedure esecutive avviate dalla creditrice istante nei confronti della debitrice;
  - 2) dal mancato deposito dei bilanci successivi all'anno 2022;
- dalla varietà delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento.

Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempimento, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva e irreversibile incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.

#### P.Q.M.

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di G23 SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA IN SIGLA G23 SERVICE [C.F. 09921280963], con sede legale in VIA PETRARCA 2/A SENAGO, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3, comma 1, Reg (UE) 848/2015;
- 2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Lorenzo Lentini;
- 3) NOMINA Curatore, **l'avv. Ilaria Zingali**; professionista in possesso dei requisiti ex art. 356-358 CC.II
- 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- 5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del **25 marzo 2026 ore 10.15**, innanzi al Giudice Delegato, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;





- 6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
- 7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
- 8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
  - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
  - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
  - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
- 10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
- 11) ORDINA ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 codice della crisi.





Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data  
23/12/2025.

Il Giudice estensore  
*Dott. Lorenzo Lentini*

Il Presidente  
*Dott.ssa Caterina Macchi*

